

Quesito n. 1

Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare alle previsioni riportate all'art. 10 del capitolato tecnico, con la presente segnaliamo che tali penalità superano ampiamente le soglie stabilite dalla vigente normativa e, segnatamente, dall'art. 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, a tenor del quale le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In ragione di quanto sopra, si richiede l'adeguamento delle penali di cui al suddetto articolo con quanto stabilito dalla vigente normativa, con espressa previsione di un limite massimo che non superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura ed il 10% del canone annuale di manutenzione.

Risposta n. 1

L'entità delle penali previste è stata determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Per quanto non previsto nel Capitolato tecnico, si applica il disposto del D.lgs. n. 36/2023 sul punto.